

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente ANTELAO APS

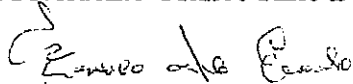
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 2 aprile 2023

Domenica 2 aprile 2023 alle ore 16, presso il Piccolo Oratorio del Duomo di Treviso si riunisce l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Osservatorio cta Antelao. Sono presenti 27 soci con 17 deleghe.

Di seguito sono descritti i vari punti dell'odg.

1. **Nomina del Presidente** dell'Assemblea e del **Segretario** verbalizzante: Carlo Rino Franco e Donatella Bani. Si procede alla verifica dei presenti e si dichiara valida l'assemblea, data la presenza della maggioranza dei soci.
2. **Relazione del Presidente** uscente Antonio De Marco sul tema "Storia e Orgoglio, Programmi 2020/2022 che in sintesi ripercorre la lunga storia dell'associazione, le recenti complessità legate al periodo storico e il nutrito **programma** di attività del biennio **2020-2022**.
3. **Analisi e approvazione all'unanimità del rendiconto consuntivo 2022** che presenta un attivo di 4.350 €.
4. **Ratifica delle dimissioni dei consiglieri** M.Cristina Andreola, Donatella Bani, Giovanna Scandurra, Enza Telese, Pietro Visentin. Su richiesta dell'assemblea, Enza Telese interviene per illustrare la situazione di impasse creatasi all'interno del direttivo per alcune perduranti situazioni estranee allo spirito associativo di aggregazione sociale e divulgazione culturale senza scopo di lucro, e la necessità di rinnovare la composizione dello stesso. Si precisa che in ogni consiglio direttivo le decisioni devono essere rispettose delle idee rappresentate e devono essere prese a maggioranza e nell'occasione i dimissionari presenti esprimono la loro disponibilità a continuare a collaborare con l'associazione. Prandi si dichiara altrettanto disponibile per quanto di sua competenza (stampa, social, consulenze). Nella prima seduta del direttivo verranno anche attribuiti i vari incarichi ai consiglieri.
5. Il Presidente De Marco fa sapere che la **Regione** ha preannunciato chiarimenti sullo **Statuto** che dovrebbe essere modificato in alcuni punti (elezione consiglieri, non cooptazione – rinnovo annuale del direttivo); no all'elezione di consiglieri in contrasto con l'articolo sul volontariato. L'Assemblea autorizza il nuovo Consiglio ad adempiere a quanto verrà richiesto e alla registrazione dello Statuto adeguato.
6. Il **programma 2023** dovrà essere riconsiderato con il nuovo direttivo secondo le esigenze e le condizioni di volta in volta contingenti.
7. Viene approvato il **bilancio di previsione 2023** con un piccolo margine di attivo.
8. In merito all'affiliazione con CTG e ANBIMA, il Presidente De Carlo descrive le diverse condizioni e le coperture assicurative; infine l'assemblea vota a maggioranza per l'affiliazione con ANBIMA come "Amici Anbima", salvo diverse esigenze che indurranno verso il CTG.
9. Per le **Agenzie di viaggio** da interpellare in occasione dei viaggi di più giorni verrà fatta un'indagine sul territorio e in base alle disponibilità verrà selezionata l'agenzia più conveniente a parità di contenuti.
10. Per l'agenzia di **trasporti** risulta sempre valida la collaborazione con la ditta MARCON sia per i costi sia per i vari servizi impeccabili offerti da lungo tempo.
11. **Varie ed eventuali**: insoluto il problema della **sede** dell'associazione dal 2004 per la scarsità di fondi e la impossibilità di garantire continuità nell'apertura della sede stessa. L'abitazione De Marco-Telese resta sede legale con annesso archivio.
12. Dopo avere raccolto la disponibilità dei candidati, si passa alla **votazione per l'elezione del Consiglio** si nominano scrutatori Giuseppe Buoro e Bruno Cescon.
Dopo lo spoglio delle schede risultano eletti i seguenti consiglieri:
Enza Telese 42 voti, **Antonio De Marco** 41 voti, **Leopoldo Zanol** 29 voti, **Giuseppe Buoro** 27 voti, **Luisa Sirena** 27 voti, **Matelda Vendrame** 26 voti, **Laura Pasut** 26 voti, **Luigi Colusso** 22 voti, **Tiziana Ragusa** 15 voti, **Ugo Rosellini** 14 voti, **Anita Bolgan** 1 voto.
L'Assemblea si chiude alle 18.20.

il Presidente Franco Rino De Carlo



il Segretario Donatella Bani



3 1772 11/05/2023

0,00 T6D23L001772000YG
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

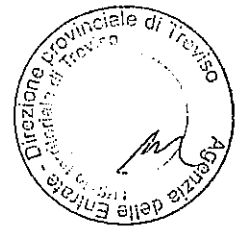
0,00

0,00

ESENTE

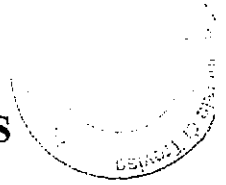
TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6D



STATUTO

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente ANTELAO APS



ART. 1 **(Denominazione e sede)**

L'"ANTELAO" si è costituito come gruppo spontaneo di aggregazione culturale e socialità nel 1957, affiliandosi al **CTG** associazione nazionale di promozione turistica e giovanile. Al compimento del 40° anniversario assume la denominazione di "**OSSERVATORIO cultura-turismo-ambiente ANTELAO**" con codice fiscale 80021040268 e viene iscritto tramite l'associazione nazionale CTG al Registro .Aps e poi trasmigrato al RUNTS.

Ora nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia aggiorna lo statuto come richiesto dagli Organi competenti.

L'associazione "**OSSERVATORIO cultura turismo ambiente ANTELAO APS**" assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in PIAZZA GIUSTINIAN N. 7 nel comune di TREVISO.

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'organo di amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale. In particolare essa si pone come un punto di vista privilegiato, preciso e puntuale sul "museo diffuso", sull'uomo, le sue realtà, le espressività e le diversità, per cui tutte le attività sono sempre caratterizzate dall'invito ad osservare e vedere per conoscere e capire. Una associazione tesa a censire e studiare il patrimonio storico, artistico, ambientale, espressivo, folcloristico ed umano e a proporlo nelle forme e nei tempi che riterrà confacenti, nel contesto di un più ampio progetto di incentivazione della cultura, dell'espressività, del tempo libero e della socialità, per contribuire alla formazione integrale della persona, per una migliore qualità della vita, in una visione intergenerazionale

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono indicate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 alle lettere che seguono:

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

U) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- si attiva per la conoscenza, conservazione e incentivazione del patrimonio storico, artistico, arboreo, ambientale, tradizionale;
- realizza escursioni, visite e viaggi, promuove e realizza conferenze e stages, mostre e concorsi di arti espressive,
- promuove e realizza corsi e seminari di formazione e aggiornamento per animatori culturali e ambientali nei settori più congeniali all'associazione, promuove e realizza concerti, audizioni e seminari musicali e di letteratura;
- collabora con istituzioni culturali, turistiche e scolastiche,
- può contribuire al restauro di opere d'arte o mantenimento di beni culturali.
- Può **affiliarsi o consociarsi** alle associazioni locali e nazionali che il Consiglio direttivo ritiene opportuno. In particolare, ritiene prioritaria l'affiliazione al **CTG**, di cui condivide lo spirito e le finalità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto e nazionale.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa,
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.
- mantenere comportamenti che non arrechino danni morali e materiali all'Associazione.

I soci tutti con uguali diritti e doveri si distinguono in

- **ordinari**: sono quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto e versano la quota annuale
- **sostenitori**: erogano anche contribuzioni volontarie straordinarie
- **benemeriti**: nominati dall'Assemblea per meriti particolari a favore dell'Associazione

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione, l'associato decade automaticamente dall'associazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, social media spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrativo è composto da 5 a 12 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti che stabilisce anche il numero dei Consiglieri.

Dura in carica per n. uno (1) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Inoltre non possono essere eletti Consiglieri/amministratori i soci che svolgono attività economica contrastante lo spirito del volontariato gratuito espresso all'art. 8 del presente statuto.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- elegge il Presidente e le altre cariche sociali,
- determina l'importo della quota associativa annuale,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dallo stesso assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta motivata formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

